

PROGETTI E COSTITUZIONE

Federalismo, immagine della politica italiana

di **Enrico De Mita**

C'è una sola spiegazione per capire il senso e la portata della legge delega in materia di federalismo fiscale: la proposta è lo specchio fedele del sistema politico italiano, del rapporto tra Governo ed enti locali e fra essi e il Parlamento. Anche se si parla nel titolo della proposta di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, non c'è nessuna logica che parta da una cultura costituzionalistica condivisa e da una visione della politica economica del Paese in un momento difficile come questo.

Come espressione del sistema politico è una carta in bianco (anche dal punto di vista formale) data al Governo: sotto questo profilo è incostituzionale, in quanto per molti versi il suo oggetto è indefinito, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

La delega si regge su tre punti politici:

- 1 una intesa esclusiva fra Governo ed enti locali;
- 2 la previsione di una commissione paritetica di prima attuazione che sembra avere la funzione dello Stato quando viene investita della costruzione di una base statistica condivisa;
- 3 la previsione di una commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica che sembra prendere il ruolo del Parlamento e che ha, fra gli altri compiti, quello di proporre al Governo gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico. Prescindendo dalla funzione consultiva che questi organismi potrebbero avere, queste commissioni sono una vera e propria forza politica che risponde solo a se stessa contrapponendosi alla rappresentanza responsabile del Parlamento, senza nessun supporto costituzionale.

La prospettiva operativa

sembra una spartizione dell'Irpef, mediante la compartecipazione e le addizionali che pare attribuire agli enti locali maggiore autonomia ma che indebolisce l'unità e la funzione dello Stato, senza risolvere i problemi delle Regioni con poco reddito. I tributi propri vengono solo citati, senza definizione alcuna in ordine all'oggetto. Tributi propri e compartecipazioni andrebbero calibrati, ponendo le premesse per la funzione del fondo perequativo. La distinzione fra funzioni fondamentali e funzioni secondarie non ha fondamento nella Costituzione.

Complessivamente non si tratta neppure di un compromesso tra linee diverse, ma di un accordo politico interno al Governo per guadagnare tempo (o per perderlo!). Di storico non c'è nulla se non un difficile passaggio nella vita della Repubblica, senza l'attenzione dovuta alla «compatibilità e sostenibilità del nostro sistema finanziario, nel disordine del mondo» (Andrea Manzella, «La Repubblica», 4 ottobre). Manca una visione dell'unità giuridica ed economica del Paese. Che qualcuno si accontenti di mettere la propria bandiera su questa confusione delle lingue non è sufficiente per superare le generali perplessità degli osservatori.

Da che era diventata la pancia di tutti i mali (razionalità della spesa e delle entrate, correttezza amministrativa, risoluzione, addirittura, del problema nazionale del Mezzogiorno) il testo ora proposto dal Governo è legato a una specie di partita di giro rispetto all'eliminazione dell'Ici per la prima casa e, nella sostanza, una copertura apparentemente criteriata del finanziamento tradizionale delle spese degli enti locali.

Dov'è il federalismo? Questo deve prima arrivare con la riforma della spesa; altrimenti questa aumenterà per vitalità

propria e con essa le entrate tributarie. Tutto ruota intorno alla prevedibile spartizione dell'Irpef, alla riduzione di questo tributo in testa allo Stato con gravi conseguenze circa la gestione dell'intera finanza pubblica.

La partecipazione ai tributi come l'Irpef e l'addizionale su di essa, mentre il Governo dice di volerla ridurre, è fortemente irragionevole per incoerenza. L'Irpef non può che essere dello Stato con aliquota massima sopportabile, diretta a realizzare il principio di progressività. Questa diarchia impropria fra Stato ed enti locali non appartiene a nessun criterio implicito nella logica dell'articolo 119.

I fini proposti nella parte introduttiva (quei principi sui quali tutti dicono di essere d'accordo) non sono preordinati alla formulazione della delega; sono luoghi comuni di derivazione sociologica o politologica, mentre dovrebbero essere solo i limiti e i criteri di una delega dall'oggetto definito.

Troppi principi per un oggetto inesistente. I tempi sono imprevedibili. Per fortuna c'è una scadenza (quella della delega) che rende questa proposta solo un ulteriore elemento di confusione della politica italiana.

Una riforma specchio della politica

